

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

(56^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico » (1984) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 507, 510, 511, 512, 513, 514
ALBERTI, <i>relatore</i>	513
ANGRISANI	508, 510, 511, 512, 513
BOCCASSI	508, 511
CUSENZA	508, 510
LORENZI	508, 509
MOTT, <i>Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica</i>	509, 513, 514
NACUCCHI	510, 511, 512, 513
SIBILLE	508, 511
TIBALDI	512
TRIGONA DELLA FLORESTA	510, 511
ZELIOLI LENZINI	512

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, Mastrosimone, Nacucchi, Nasi, Pastore Raffaele, Samek Lodovici, Sibille, Spasari, Tibaldi, Trigona Della Floresta e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Mott.

CRISCUOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico » (1984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico ».

Nella seduta precedente abbiamo approvato l'articolo 1 e ci siamo arrestati all'articolo 2 perchè era stata indicata, da parte del relatore e anche da parte di qualche altro commissario, la necessità di esaminare attentamente la percentuale dei minimi tollerabili di impurità nell'alcole etilico. Come ricorderete, si era sostenuto, da parte del relatore e da parte di altri, che lo 0,50 per cento in volume di alcole metilico contenuto nell'alcole etilico poteva riuscire dannoso, ragione per cui, in considerazione anche dei quozienti di altri ingredienti o impurità contenuti nell'alcole etilico, si era sentito il bisogno di pregare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di sentire l'opinione degli uffici in materia, allo scopo di poter stabilire se si debba mantenere l'attuale composizione oppure modificarla.

Ora, avendo avuta conferma dall'A.C.I.S. che in questo disegno di legge si è voluto trasferire quello che ormai già avviene nella pratica, che cioè, abbassando i coefficienti delle impurità contenute nell'alcole etilico si è già

ai livelli di impurità indicati nell'articolo 2, che sono i massimi non tossici, vista la garanzia data dall'Istituto superiore di sanità all'A.C.I.S. e tenuto conto delle considerazioni da questo fatte a proposito dei riflessi economici di una modifica che potrebbe incidere su circa un migliaio di distillatori, credo che la Commissione possa approvare il disegno di legge formulando un ordine del giorno perchè l'Alto Commissariato proponga, tuttavia, gradatamente nel tempo, la diminuzione della percentuale dei minimi tollerabili.

ANGRISANI. Se questo periodo dovesse essere breve mi domando come potrebbe l'industria artigianale trovare le decine e decine di milioni necessari a modificare gli impianti. Finiremmo col suggerire all'A.C.I.S. la presentazione di un provvedimento che tornerebbe a vantaggio delle grandi industrie!

SIBILLE. Se prendiamo questa strada poniamo gli interessati in condizioni di non sapere, e quindi di non poter impiantare nessuna azienda, perchè li mettiamo sotto la spada di Damocle di un'altra legge che arriverà fra un anno, fra tre o fra dieci.

Si dovrebbe studiare, sentendo anche il consiglio dei pratici-tecnici e soprattutto dei pratici-economici, un piano di ammortamento, per giungere a fare una legge chiara in cui si dica quale è la condizione di oggi; poi, entro il tale termine, quale dovrà essere la nuova condizione. Non si può decidere oggi, perchè andremmo a colpire mille piccoli distillatori facendo solo il vantaggio delle grandi industrie. Colpiremmo proprio l'azienda artigianale e il fisco.

BOCCASSI. Non sono d'accordo con il senatore Samek Lodovici, il quale nella seduta precedente disse che siamo anche una Commissione tecnica e che pertanto dobbiamo preoccuparci in modo preminente del carattere tecnico. Accetto *l'anche*, ma proprio di fronte al giudizio che dobbiamo dare di questo disegno di legge noi non possiamo ignorare che siamo una Commissione di legislatori e non soltanto dei medici. Questo disegno di legge ha carattere sanitario ed un carattere economico che non possiamo ignorare. Cosa

dobbiamo fare? Dobbiamo, secondo me, approvare il disegno di legge così come è, diminuendo le percentuali di impurità contenute nell'alcole fino al punto che ci è consentito per non danneggiare la piccola industria e la salute dei cittadini.

D'altra parte se noi dovessimo fare un provvedimento severo causeremmo la crisi non soltanto della piccola industria ma di tutta l'industria di questo prodotto.

Il mio parere, ripeto, sarebbe di approvare il disegno di legge così come è, diminuendo l'impurezza dell'alcole metilico contenuto nell'alcole etilico alla percentuale tale che la piccola industria possa reggere. Altrimenti si approvi il progetto di legge come è, senza intaccare la capacità di produttività della piccola industria.

LORENZI. Il mio parere è di accettare la proposta del senatore Boccassi: approvare il disegno di legge così come è.

Non possiamo pensare che l'Alto Commissariato non abbia tenuto presente ed il lato sanitario ed il lato tecnico, che può interferire sulla piccola industria. Non è possibile diminuire i limiti delle impurità contenute nell'alcole etilico se prima non conosciamo la possibilità delle varie piccole industrie di adeguarsi al nuovo livello di tollerabilità.

Avuta l'assicurazione che i limiti stabiliti nell'articolo 2 non hanno la possibilità di arrecare danno all'organismo, propongo di approvare il disegno di legge.

BOCCASSI. Debbo aggiungere a quanto ho detto che, se dovessimo ridurre i limiti delle percentuali delle impurità, dovremmo anche preoccuparci di fornire alla piccola industria, perchè possa sopravvivere, i mezzi necessari, con agevolazioni fiscali, oppure agevolazioni di carattere economico.

CUSENZA. Dopo avere ascoltato i chiarimenti tecnici, sarei propenso ad approvare questo disegno di legge così come è; ma in considerazione della possibilità che in prosieguo di tempo i limiti stabiliti vengano rivisitati e ancora diminuiti, mi sorge un dubbio. Ciò sta bene per le industrie già esistenti; noi ci preoccupiamo di non portare a un di-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

56ª SEDUTA (17 luglio 1957)

sastro obbligandole a trasformare gli impianti. Ma, se, nel frattempo, dovessero sorgere altre industrie, nel settore dell'alcole, le quali si dovessero uniformare ai criteri che noi stessi stiamo approvando, come verrebbero a trovarsi domani allorchè interverrà nuovamente l'autorità sanitaria per ritoccare i limiti di impurità?

È opportuno precisare fin d'ora in questo disegno di legge che i limiti di impurità in esso stabiliti verranno, in tempo più o meno lontano, riveduti.

Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo che sottopongo alla Commissione. Esso dice: « I suddetti limiti saranno ridotti a metà entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge ».

LORENZI. Sono d'accordo sulla proposta di affidare ad un ordine del giorno il desiderio dell'*optimum* in questo campo. Tuttavia non è da tenere in non cale, in linea generale, l'avvertimento che ci da il collega Cusenza. Noi infatti stabiliamo qui leggi per oggi, ma stabiliamo anche leggi per domani. Se, per esempio, i detentori degli attuali impianti per la produzione dell'alcole dalle vinacce, che non possono fare scendere il limite di alcole metilico al di sotto della percentuale del 0,50 per cento, come si verifica nella zona di Bassano, potessero, grazie ad un nuovo congegno, farlo scendere al di sotto di questo limite, allo 0,35 per cento, soltanto modificando gli apparecchi, sarebbe tanto meglio.

Comunque, concludendo, difficilmente si potrà giungere al di sotto dei limiti di 0,40 o 0,35 per cento di tollerabilità per l'alcole metilico, di ciò mi sono informato anche per mio conto. Per la Svizzera, per esempio, dove si lavora poca uva, il limite è lo 0,50 per cento. La Commissione quindi dovrebbe lasciare ai poteri discrezionali degli organi tecnici dell'Alto Commissariato la fissazione di valori inferiori allo 0,50 per cento.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Cercherò di riassumere brevemente la discussione. È risultato che la percentuale di impurità permessa non è dannosa, come hanno accertato gli organi tecnici, che hanno assistito l'Alto Commissariato nel fissare

quei limiti che permettono di estrarre l'alcole dalle vinacce.

Qui si è parlato a lungo dell'industria: tutti sentiamo la necessità che la piccola industria viva e si rimoderni. È stato osservato che mantenendo lo 0,50 per cento l'alcole potrà essere estratto dalle vinacce, ma è stato pure osservato che noi possiamo anche andare al di sotto del 0,50; in tal caso però, non si estrarrà più alcole dalle vinacce. Problema questo che investe l'agricoltura, che ha interessi enormi da difendere.

L'Alto Commissariato, ritenendo che i requisiti stabiliti dall'articolo 2 per l'alcole etilico non siano dannosi alla salute e ritenendo che si debba continuare ad estrarre l'alcole dalle vinacce, ha scelto quei limiti che sono i più accettabili, in quanto non si tratta solo di una questione che interessa l'industria, ma, come dicevo, prevalentemente l'agricoltura. La estrazione dell'alcole da altre materie prime è più a buon prezzo che non dalle vinacce; quindi non faccio una questione di industria. E non è neppure questione di fisco come diceva il senatore Sibille. Posso dire al riguardo che il Ministero delle finanze lascerebbe assolutamente da parte (tenuto conto di ciò che rende in confronto a quella che è la spesa per il controllo) tutta la fiscalità sull'alcole, fiscalità che è stata mantenuta per salvare la produzione vinicola.

Posta la questione in questi termini, mi pare chiaro che se noi andiamo sotto ai limiti stabiliti dall'articolo 2 non si estrarrà più l'alcole dalle vinacce bensì da altri prodotti molto più economici. Ma in tal caso bisogna considerare le conseguenze per l'agricoltura.

Un altro aspetto della questione mi rende perplesso: se continuiamo ad estrarre alcole dalle vinacce, è evidente che portando il limite dell'alcole metilico allo 0,30 per cento, minimo possibile, noi costringeremo l'industria ad utilizzare le vinacce immediatamente nello spazio di tempo di due o tre mesi. Ciò porterebbe alla necessità di una occupazione stagionale e non continua delle maestranze e voi tutti vi rendete conto di quali complicazioni sarebbe fonte una tale situazione nell'industria a causa della disoccupazione.

Dichiaro infine che accetterei un ordine del giorno tendente a ridurre i limiti delle impurità delle sostanze estranee.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

56ª SEDUTA (17 luglio 1957)

CUSENZA. Dopo le assicurazioni date dall'Alto Commissario, ritiro l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 da me proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°, 56 non deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c.	0,50 per cento	
acidità, in acido acetico, mgr.	5	»
eteri, in acetato di etile, mgr.	60	»
aldeidi, mgr.	5	»
alcoli superiori, mgr.	10	»
forfurolo F		tracce

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

(È approvato).

Art. 3.

L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

È abrogato l'articolo 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

(È approvato).

Art. 4.

L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con

denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'articolo 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che sul disegno di legge in esame la 9ª Commissione ha espresso il suo parere favorevole, avanzando fra l'altro il suggerimento che il minimo dell'ammenda sia portato a lire 50.000. È il caso di aumentare il minimo da lire 20.000 a lire 50.000?

NACUCCHI. Riterrei opportuno fissare il minimo dell'ammenda a lire 50.000.

TRIGONA DELLA FLORESTA. Io ritengo invece che bisognerebbe mantenere la sanzione penale nei limiti fissati nel disegno di legge, cioè nel minimo di lire 20.000 e nel massimo di lire 500.000, conservando questo carattere di elasticità e affidando la concreta determinazione al potere discrezionale del magistrato che deciderà tenendo conto dell'entità del fatto.

L'ammenda di lire 20.000 è sempre una cifra rispettabile anche oggi, specie in riferimento a molta povera gente che si potrebbe venire a trovare nei casi previsti come infrazione dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Per questa ragione, il mio pensiero è che si debba lasciare l'ammenda nel minimo di lire 20.000 con il vertice di 500.000 lire, al quale si può giungere nei casi notevoli, più gravi.

ANGRISANI. Rilevo che la parola «detiene» nell'articolo 5 e nell'articolo 6 si presterebbe ad ambiguità, non essendo indicato lo scopo della detenzione.

PRESIDENTE. Non sarà certamente per una bottiglia di grappa che il contadino conserva in casa che la legge entrerà in funzione. Essa si riferisce all'industria.

BOCCASSI. Mi pare che la parola « detiene » ci stia bene e che l'articolo sia bene formulato perchè l'industria artigianale, di cui abbiamo parlato, e precisamente il montanaro dell'Appennino, produce la grappa che poi « detiene » quale produttore piccolo contadino.

Lo spirito dell'articolo è di punire chiunque fabbrichi alcole etilico con impurità maggiori di quelle fissate, e vietare anche a colui che lo detiene di potersi avvelenare da sè. Dunque ha ragione il collega Trigona della Floresta, il quale giustamente ha fatto osservare che, se eleviamo il minimo da 20.000 lire a 50.000 lire, veniamo a colpire troppo gravosamente questi montanari dell'Appennino che fabbricano la grappa. Sarei quindi del parere di lasciare l'articolo così come è.

SIBILLE. Dopo le osservazioni dei colleghi Trigona della Floresta e Boccassi sono del parere di lasciare il minimo a lire 20.000.

NACUCCHI. Fino a quando non fui eletto senatore ho esercitato l'avvocatura e ricordo bene che nella mia carriera professionale spesso ho dovuto lamentare delle differenze di pene, fra reato e reato, non giustificate.

Ci troviamo di fronte ad un articolo che deve punire la produzione ed il commercio dell'alcole non rispondente ai requisiti fissati e quindi proporrei o di togliere il « detiene » o di aggiungere al « detiene » lo scopo, e cioè dire: « chiunque detiene per vendere ».

Qui stiamo punendo una infrazione che colpisce la sicurezza del commercio dell'alcole destinato a fini igienici e oggi 20.000 lire rappresentano un minimo inadeguato rispetto ad altre infrazioni penali. Ecco perchè non sarei alieno — come ho già detto — dall'elevare il minimo dell'ammenda a lire 50.000.

È vero che è punibile per contrabbando chiunque detiene un alambicco, chiunque è trovato in possesso di grappa o di materia prima trasformabile in alcole, se non ha la licenza. Ma qui non si punisce il contrabbando, bensì la destinazione all'industria per scopi sanitari:

si intende punire ciò che può costituire un danno per la sanità pubblica.

TRIGONA DELLA FLORESTA. Vorrei far rilevare al senatore Nacucchi che mi sembra che nelle sue osservazioni vi sia una contraddizione.

Debbo ricordare che ci troviamo in una ipotesi di natura contravvenzionale, e in materia contravvenzionale è il fatto materiale che si colpisce, quindi anche il solo possesso.

L'articolo 5 fa parecchie ipotesi: parla di una sanzione nei confronti di chi produce, di chi importa a scopo di vendita; e poi c'è l'altra ipotesi relativa alla detenzione soltanto perchè detenzione, perchè possesso di questo alcole, che non può essere posseduto appunto per quei fini igienici e sanitari di cui la Commissione ha largamente discusso. Quindi, si riferisce alla detenzione per se stessa e non a scopo di vendita, come interpreta il senatore Nacucchi. La stessa cosa si verifica nella ipotesi che io detenga un'arma senza averla denunciata. Per il solo fatto di averla, anche se animato dagli scopi più pacifici, sono passibile di una sanzione penale.

Quindi la sanzione si riferisce alle varie ipotesi che l'articolo 5 contempla.

Il possesso, anche se non al fine di vendita, di un po' di alcole non rispondente ai requisiti fissati, è una ipotesi che il magistrato valuterà e colpirà semmai con una sanzione minore. Questa è la ragione della necessità di una elasticità nella pena: chi pone in vendita grandi quantitativi di alcole andrà incontro ad una sanzione maggiore. Per questo è stata fissata l'ammenda nel minimo di lire 20.000 e nel massimo di 500.000.

ANGRISANI. Ricordo un precedente analogo in questa Commissione allorchè discutemmo il disegno di legge sugli stupefacenti. La stessa tesi sostenni anche allora, a proposito della coltivazione dei papaveri, in difesa del povero contadino italiano, il quale poteva incorrere in sanzioni per il solo fatto di alcuni papaveri spuntati sul suo campo.

Con la parola « detiene » si suppone che il cittadino italiano debba munirsi di un alcolometro quando in occasione del Natale compra un litro di alcole per farsi il liquore. Non

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

56ª SEDUTA (17 luglio 1957)

rendiamo più difficile la vita al cittadino italiano! Se si vuol lasciare la parola « detiene » si aggiunga « a scopo di vendita ».

Faremo così una legge che tutti i cittadini potranno rispettare.

PRESIDENTE. Questa legge ha la parte più importante nell'articolo 5, dove si dice « alcole non rispondente ai requisiti fissati ». Questa è la parte centrale dell'articolo. Noi, come sanitari, dobbiamo anche preoccuparci che non vi sia nessuno che detenga questo alcole che può essere dannoso alla sua salute, se lo beve. Ecco perchè vogliamo che anche la parola « detiene » sia codificata con questa ipotesi: siamo qui infatti non soltanto per tutelare l'industria ma anche la salute stessa dei cittadini.

TIBALDI. La parola « detiene » deve essere mantenuta nel contesto dell'articolo. Noi, che ci preoccupiamo sopra tutto del lato sanitario, dobbiamo pensare che togliendo tale termine finiamo con lo stabilire il principio del diritto al suicidio: colui infatti che può liberamente « detenere » un alcole dannoso, può analogamente domani detenere della stricnina.

NACUCCHI. Due parole ancora per chiarire ai colleghi il mio pensiero. Il reato previsto in questo disegno di legge è una contravvenzione. Che cosa avverrà di quel povero disgraziato che sia stato eventualmente incaricato del trasporto di un certo quantitativo di alcole che all'analisi non risultasse rispondente ai requisiti richiesti dalla legge? Egli è un « detentore », quindi sarà punito. A nulla varrà discutere dinanzi al pretore se egli sia stato o no a conoscenza delle qualità specifiche dell'alcole. Egli è in contravvenzione. Siamo nello stesso caso di colui che vende il pane che non è stato prodotto o sfornato da lui, in quanto egli si incarica solo di metterlo in commercio, e che viene punito, se il pane non risponde ai requisiti necessari, con la sospensione della licenza per un mese, per due mesi. Siamo nello stesso caso di colui che trasporta una damigiana contenente del liquido, e che non sa di che liquido si tratti. È, in ogni caso, in contravvenzione. La legge punisce non

già il fatto inteso come delitto o come reato, ma il fatto in sè e per sè. Questa è la legge penale, la quale è cruda, perchè non ammette indagini sul dolo specifico. Bisogna perciò tenere in considerazione tutto ciò.

Il testo del disegno di legge è già ampio quando dice: « Chiunque produce o importa a scopo di vendita, vende o comunque pone in vendita... »; non c'è bisogno di aggiungere anche « detiene », perchè altrimenti diventa un'esagerazione. Quindi, o togliamo la parola « detiene », oppure scriviamo « detiene a scopo di vendita ». Del resto, i requisiti che deve avere l'alcole in questione sono quelli indicati nell'articolo 2. Io avrei capito che l'articolo 5 del disegno di legge punisse un'ipotesi di delitto, come ad esempio il contrabbando, perchè in questo caso ci sarebbe potuta essere una ricerca del dolo e di altre questioni che sarebbero state prese in considerazione dal magistrato. Ma qui ci troviamo di fronte a un'ipotesi di contravvenzione, non di delitto. Quindi, nell'accingerci all'approvazione del disegno di legge, prego la Commissione di tutelare al massimo quelli che sono gli interessi del cittadino.

ZELIOLI LANZINI. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Nacucchi non sul solo articolo 5, ma sullo spirito che informa tutto il disegno di legge nel suo insieme. Si parla sempre di vigilanza e controllo da parte delle autorità nei luoghi di fabbricazione, di vendita e di deposito. Ora, questa « detenzione » possiamo raffigurarla come un deposito. L'articolo 5 perciò dovrebbe prevedere che è in contravvenzione unicamente chi detiene un certo numero di bottiglie, che costituiscono un deposito a scopo di vendita, e non chi detiene magari una bottiglia sola.

ANGRISANI. Forse è sfuggito alla Commissione che all'articolo 5 fa seguito l'articolo 6, nel quale è opportuno dire « chi detiene », in quanto il testo suona: « La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole ». In questo caso, il

termine « detiene » è necessario; ma non mi sembra invece opportuno nell'articolo 5, perchè cadremmo nel gravissimo errore comune a tutte le leggi italiane, di restare cioè in balia dell'interpretazione dei funzionari. Verrà detto al cittadino: « Avete questa bottiglia di alcool, siete dunque punito »; e gli si farà pagare la contravvenzione senza alcun accertamento di buona o di malafede.

Presento, quindi, il seguente emendamento: aggiungere dopo la parola: « detiene » le altre: « a scopo di vendita ».

ALBERTI, *relatore*. Mi rimetto al parere della Commissione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Dopo i vari interventi di stamane, ho l'impressione che la materia sia stata esaminata a fondo. Vorrei in ogni caso ricordare che questo articolo ripete esattamente le parole che si trovano nelle leggi fiscali riguardanti gli alcoli. Mi sembra che questo fatto dovrebbe far cadere tutte le perplessità così vivacemente manifestate. Il senatore Angrisani ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere alla parola: « detiene » le altre: « a scopo di vendita ». Ma occorre tener presente che l'alcole potrebbe essere detenuto anche per essere adoperato e trasformato in altri prodotti, il che ci obbligherebbe ad apportare nuove modifiche al disegno di legge, prevedendo nuove ipotesi. È evidente infatti che il grosso industriale può anche non vendere l'alcole come tale, e adoperarlo invece per usi e trasformazioni peggiori ancora di quanto non sia la vendita pura e semplice. Ecco perchè il Governo ha pensato di proporre una bassa ammenda per coloro che evidentemente sono in buona fede, mentre ritiene di dover punire in modo più grave chi fa una speculazione. La riduzione di pena in questione è dovuta anche ad un altro fatto: è naturale che coloro che hanno grosse quantità di alcole hanno anche la possibilità dell'alcoolometro, delle misurazioni, e così via, possibilità che non ha invece il piccolo detentore; è logico quindi che il giudice applichi una pena di 20.000 lire, che, se sotto un certo aspetto è pesante, non rovina però nessuno.

Seguendo quindi questi criteri, mi pare

che la formulazione sia adattata ai precedenti legislativi e a quel carattere contravvenzionale che è stato messo in rilievo dai senatori Trigona della Floresta e Zelioli Lanzini, e che corrisponda anche agli scopi sanitari del disegno di legge. Pregherei perciò la Commissione di voler ridurre la questione ai veri suoi termini e di accettare quanto è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Angrisani, mantiene il suo emendamento?

ANGRISANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 5 testè proposto dal senatore Angrisani, tendente ad inserire dopo la parola: « detiene » le altre: « a scopo di vendita ».

(*Non è approvato*).

NACUCCHI. Desidero che risulti a verbale che ho votato favorevolmente all'emendamento del senatore Angrisani.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 6.

La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole.

L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ANGRISANI. Dichiaro che, per coerenza, non avendo votato l'articolo precedente, mi astengo anche dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.
(*È approvato*).

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)56^a SEDUTA (17 luglio 1957)

Art. 7.

La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'Autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le Autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 8.

Ai fini della vigilanza valgono le norme relative al prelevamento ed analisi di campioni previste dal decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 567, per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, che disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Le analisi dei campioni dovranno essere eseguite secondo i metodi che saranno indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Samek Lodovici, Cusenza, Mastrosimone, Angrisani e Sibille il seguente ordine del giorno:

« La 11^a Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 1984 sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico,

riconoscendo che esso rappresenta un notevole progresso nel campo igienico, atteso che la tollerabilità delle sostanze estranee nell'alcool non destinato alla denaturazione, per dichiarazione autorevole dell'Istituto superiore di sanità, è stata fissata in limiti sufficientemente affidanti per la pubblica salute, tenendo conto d'altra parte delle necessità contingenti dell'industria nazionale,

fa vivissimi voti perchè l'industria nazionale, nel più breve tempo, adegui la propria organizzazione produttiva, si da abbassare ulteriormente la quota di tollerabilità delle sostanze estranee, miglioramento auspicabile anche in vista del Mercato comune e dà mandato all'A.C.I.S. di favorire questa evoluzione promovendo anche ulteriori provvedimenti legislativi che si rendessero necessari per assicurare l'*optimum* igienico-sanitario ».

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. In sostanza, accetto l'ordine del giorno che invita l'Alto Commissariato ad esaminare e accogliere ogni possibilità per ridurre ulteriormente la quota di tollerabilità delle sostanze estranee nell'alcool. L'Alto Commissariato naturalmente dovrà poi mettersi d'accordo con tutti gli altri organi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.